Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — Roma — Giovedì, 20 novembre — Numero 274

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 18: trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36: » » 20: » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80: » » 43: » » 24
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1993 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 26 luglio 1917, n. 1183, che costituisce una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle liquidazioni delle gestioni per le feste commemorative e le Esposizioni di Roma, Torino, Palermo e la liquidazione delle gestioni per le feste commemorative e le Esposizioni di Buenos-Ayres, Bruxelles, Faenza e Parma;

Riconosciuta la necessità di prorogare il termine stabilito dall'art. 4 dell'accennata legge per la presentazione della relazione della predetta Commissione al Parlamento, termine che scade il 18 ottobre 1919;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto coi ministri per le finanze, la istruzione pubblica, l'agricoltura e l'industria, il commercio ed il lavoro.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine stabilito dall'art. 4 della legge 26 luglio 1917, n. 1183, per la presentazione al Parlamento della relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle liquidazioni delle gestioni per le feste commemorative e le esposizioni di Roma, Torino e Palermo, e la liquidazione delle gestioni per le feste commemorative e le esposizioni di Buenos-Ayres, Bruxelles, Faenza e Parma, è prorogato al 18 aprile 1920.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — TEDESCO — BACCELLI — FERRARIS — VISOCCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2002 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 65 « Spese d'ufficio per la sicurezza pubblica, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1919-920, è aumentato della somma di lire duecentomila (L. 200.000).

Questo decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2032 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1919-920 è istituito il cap. n. 242 *bis* « Estinzione del debito contratto nell'esercizio 1915-916 con la Casa Lee, Higginson & C°, di Boston », con lo stanziamento di L. 129.500.000.

L'indicata somma sarà da erogarsi per rimborsare il contabile del portafoglio delle spese da esso fatte per effettuare la cennata estinzione.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2031 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, per l'esercizio finanziario 1919-920, sono introdotte le maggiori assegnazioni di cui all'unita tabella firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI allo stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro per l'esercizio 1919-920.

Cap.	Descrizione	Importo
Cap. n. 4.	Assegni, indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	10,000 —
Cap. n. 5.	Compensi per lavori e servizi straordinari di qualsiasi natura al personale, ecc.	272,000 —
Cap. n. 6.	Indennità di tramutamento agli impiegati, ecc.	7,000 —
Cap. n. 7.	Sussidi ad impiegati, uscieri ed inservienti, ecc.	7,000 —
Cap. n. 8.	Sussidi ad impiegati, uscieri ed inservienti bisognosi, già appartenenti all'Amministrazione, ecc.	1,500 —
Cap. n. 9.	Medaglie di presenza, rimborso di spese di viaggio e diarie ai membri ed ai segretari delle Commissioni, ecc.	10,000 —
Cap. n. 10.	Ispezioni e missioni all'interno e all'estero, ecc.	275,000 —
Cap. n. 12.	Spese d'ufficio per l'Amministrazione centrale, ecc.	130,000 —
Cap. n. 13.	Stampa di atti di Consigli e Commissioni, di annali, bollettini, ecc.	200,000 —
Cap. n. 17.	Spese casuali	2,000 —
Cap. n. 30.	Contributo a favore delle Società di mutuo soccorso fra alunni ed ex-alunni delle scuole pubbliche.	25,000 —
Cap. n. 32.	Spese di ufficio, trasporti di posta ed	

altre occorrenti per il funzionamento dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro	30,000 —
Cap. n. 43. Indennizzi al personale metrico addetto all'Ufficio centrale metrico e dei saggi, ecc.	4,000 —
Cap. n. 46. Acquisto, manutenzione e riparazioni di materiali, ecc., per gli uffici metrici, ecc.	5,400 —
Cap. n. 54. Contributi e concorsi per il mantenimento di scuole commerciali, ecc.	75,000 —
Cap. n. 61. Imballaggi e trasporti di stampati	210,000 —
Cap. n. 62. Campionari; vestiario al personale di fatica dei magazzini compartimentali; assicurazione dei locali contro gli incendi, ecc.	10,000 —
Cap. n. 63. Provvista di carta e di oggetti di cancelleria, di merceria, di cordami e di oggetti vari per mantenere viva la scorta del magazzino dell'Economato, ecc.	160,000 —
	1,433,900 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.
Il ministro dell'industria, commercio e lavoro: FERRARIS.

Il numero 2035 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'agricoltura;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo stanziamento del cap. n. 40 « Spese per i Consorzi antifillosserici, ecc. », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura, per l'esercizio finanziario 1919-920, è diminuito di L. 78.000 e della stessa somma è aumentato lo stanziamento del capitolo n. 3 « Personale straordinario od avventizio, ecc. » dello stesso stato di previsione per l'indicato esercizio.
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale.*
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1919.
VITTORIO EMANUELE.
NITTI — SCHANZER — VISOCCHI.
Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 2036 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le poste ed i telegrafi;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo stanziamento dei sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1919 20, è aumentato della somma per ciascuno di essi indicata:
Cap. n. 99. Spese per stampa di modelli, di pubblicazioni varie e di elenchi, ecc., lire quattrocentomila (L. 400,000).
Cap. n. 10). Spese d'ufficio - Uniformi al personale subalterno di servizio negli uffici, ecc., lire trecentotrentatremila (L. 333,000).
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1919.
VITTORIO EMANUELE.
NITTI — SCHANZER — CHIMIENTI.
Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 2042 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento approvato con Nostro decreto del 24 dicembre 1911, numero 1497;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la guerra, di concerto con quello della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:
L'assegnazione alla 3ª categoria conseguita da un iscritto per il titolo di cui all'art. 64 del testo unico delle leggi sul reclutamento approvato con decreto Reale del 24 dicembre 1911, n. 1497, non è revocabile qualora il militare che ha tramandato diritto a tale assegnazione per il titolo predetto, sia poi per ferite o infermità dipendenti da cause di servizio, morto o divenuto inabile a lavoro proficuo.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 ottobre 1919.
VITTORIO EMANUELE.
NITTI — ALBRICCI — SECHI.
Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 2061 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1919-920, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — PANTANO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

TABELLA di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1919-920.

Maggiori assegnazioni.

Capitolo	Importo
Cap. n. 2. Amministrazione centrale - Personale di ruolo - Indennità, ecc.	150,000 —
Cap. n. 3. Amministrazione centrale - Spese d'ufficio	206,000 —
Cap. n. 4. Amministrazione centrale - Fitto locali, ecc.	8,000 —
Cap. n. 5. Amministrazione centrale - Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali.	18,000 —
Cap. n. 6. Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	10,000 —
Cap. n. 8. Genio civile - Personale di ruolo - Spese per indennità di trasferta	500,000 —
Cap. n. 9. Genio civile - Personale di ruolo - Indennità di traslocazione	60,000 —
Cap. n. 10. Genio civile - Personale di ruolo - Indennità fisse	110,000 —
Cap. n. 12. Genio civile - Spese d'ufficio	90,000 —
Cap. n. 13. Genio civile - Provvista, riparazione e trasporto di mobili, ecc.	40,000 —
Cap. n. 14. Genio civile - Fitto locali per uso d'ufficio	30,000 —
Cap. n. 15. Genio civile - Spese diverse	75,000 —
Cap. n. 19. Indennità per incarichi e studi diversi ai funzionari dello Stato, ecc.	25,000 —
Cap. n. 21. Spese di stampa per la pubblicazione del Bollettino ufficiale del Ministero	73,000 —
Cap. n. 28. Manutenzione di ponti e strade nazionali, sgombro di nevi, di materie franate o trasportate dalle piene; lavori per impedire interruzioni di transito, ecc.	8,000,000 —
Cap. n. 32. Concorsi per rinnovazione del pavimento dei tronchi di strade nazionali compresi entro gli abitati, ecc.	135,000 —
Cap. n. 34. Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e di 2ª classe ed illuminazione delle aree dei porti lacuali, ecc.	500,000 —
Cap. n. 39. Competenze al personale idraulico subalterno per servizi normali, ecc.	180,000 —
Cap. n. 40. Competenze al personale idraulico subalterno per la sorveglianza dei lavori di manutenzione delle vie navigabili	35,000 —
Cap. n. 41. Competenze al personale idraulico subalterno per la sorveglianza dei lavori di manutenzione, ecc.	40,000 —
Cap. n. 42. Servizio idrografico fluviale - Spese per studi relativi all'utilizzazione dei corsi di acqua	200,000 —
Cap. n. 51. Manutenzione e riparazione dei porti	2,000,000 —
Cap. n. 52. Escavazione dei porti	3,500,000 —
Cap. n. 55. Illuminazione delle aree portuali e manutenzione dei relativi impianti	500,000 —
Cap. n. 56. Assegni e competenze ai fanalisti avventizi in servizio delle illuminazioni delle aree portuali, ecc.	8,000 —
Cap. n. 69. Indennità di trasferte e di missioni al personale dell'Amministrazione centrale distaccato presso il Magistrato alle acque	20,000 —
Cap. n. 70. Spese d'ufficio - Indennità fissa al presidente di cui alla tabella *A*, annessa alla legge, ecc.	10,000 —
Cap. n. 71. Fitto di locali	2,000 —
Cap. n. 72. Provviste, riparazioni e manutenzione mobili e locali	1,700 —
Cap. n. 73. Spese casuali per il Magistrato alle acque	13,000 —
Cap. n. 74. Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e 2ª classe nelle provincie venete e di Mantova ed illuminazione delle aree, ecc.	660,000 —
Cap. n. 77. Competenze al personale idraulico subalterno nelle provincie venete e di Mantova per servizi normali, ecc.	100,000 —
Cap. n. 78. Competenze al personale idraulico subalterno per la sorveglianza dei lavori di manutenzione delle vie navigabili, ecc.	10,000 —
Cap. n. 81. Spese pel servizio di piena e spese casuali pel servizio delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, ecc.	156,000 —
Cap. n. 82. Manutenzione e riparazione dei porti nelle provincie venete	1,000,000 —
Cap. n. 83. Escavazione dei porti nelle provincie venete	1,000,000 —
Cap. n. 87. Amministrazione centrale - Personale aggiunto - Competenze ed indennità, ecc.	50,000 —
Cap. n. 89. Amministrazione centrale e Magistrato alle acque per le provincie venete e di Mantova - Personale straordinario ed avventizio, ecc.	30,000 —
Cap. n. 90. Genio civile - Personale di ruolo - Indennità fisse mensili e competenze in conseguenza dei lavori straordinari	2,000,000 —
Cap. n. 92. Genio civile - Personale aggiunto - Indennità fisse mensili, trasferte, competenze, ecc.	100,000 —
Cap. n. 94. Genio civile - Personale provvisorio straordinario ed avventizio - Indennità di trasferte e competenze	80,000 —
Cap. n. 117. Sussidi a Consorzi di bonifica per le spese di acquisto e trasporto del combustibile, e per la sostituzione dell'energia elettrica alla termica nelle idrovore, ecc.	600,000 —
Cap. n. 216. Spese di manutenzione e generali relative al palazzo degli uffici governativi in Potenza (Decreto-legge Luogotenenziale 13 gennaio 1918, n. 76).	49,300 —
Totale delle maggiori assegnazioni	22,378,000 —

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 99. Lavori di sistemazione e miglioramento dipendenti dalle leggi 27 giugno 1897, n. 246;

25 febbraio 1900, n. 56 (art. 1, lett. c); 27 dicembre 1903, n. 514 (art. 1); 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1 lett. f), ecc.	1,850,000 —
Cap. n. 100. Opere stradali costruite dallo Stato in dipendenza delle leggi 3 luglio 1902, n. 297; 30 giugno 1904, n. 293; 21 giugno 1906, numero 238 (art. 4), ecc.	6,300,000 —
Cap. n. 108. Spese per l'impianto dei nuovi uffici idrografici e meteorologici di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1917, numero 1055	150,000 —
Cap. n. 110. Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria dipendenti dalle leggi 30 giugno 1904, numero 293 (art. 1, lett. k); 21 giugno 1906, n. 238 (art. 2, lett. a), ecc.	1,582,000 —
Cap. n. 114. Opere di bonificazione di 1ª categoria dipendenti dal testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195 e dalle leggi 7 luglio 1902, n. 333; 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lettera g); 5 aprile 1908, numero 126, ecc.	400,000 —
Cap. n. 116. Fondo di riserva per provvedere alle spese indicate nell'art. 65 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195 e ad altre spese necessarie, ecc.	600,000 —
Cap. n. 119. Opere marittime dipendenti dalle leggi 14 luglio 1889, n. 6280; 17 giugno 1892, numeri 279 e 281; 2 agosto 1897, n. 349; 25 febbraio 1900, n. 56, ecc.	5,150,000 —
Cap. n. 120. Annualità a carico dello Stato per concessioni di opere marittime	4,000,000 —
Cap. n. 140. Bonifiche nella Basilicata (legge 7 luglio 1902, n. 333)	50,000 —
Totale delle diminuzioni . . .	20,082,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.
Il ministro dei lavori pubblici: PANTANO.

Il numero 2063 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro del tesoro;
Udito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per la rete tramviaria elettrica extra-urbana di allacciamento del comune di Palermo con le proprie borgate e con i Comuni viciniori, sarà concessa al Comune stesso la sovvenzione chilometrica di cui all'articolo 3 del decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, nella misura massima di L. 9500, per i primi venti anni di esercizio; e per gli anni successivi fino al 35° nella misura che sarà determinata a norma dell'art. 26 del testo unico approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

Tale sovvenzione sarà pagata dello Stato al Comune per le tramvie concesse all'industria privata entro tre anni dalla data del presente decreto e per i tronchi aperti all'esercizio entro 7 anni dalla data medesima.

Per i lavori di allargamento, sistemazione e rettificazione delle strade esterne degli abitati sulle quali avrà sede la rete tramviaria, sarà concesso al comune di Palermo il sussidio di cui al decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 570, per l'importo dei lavori eseguiti posteriormente alla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 1923.

Le sovvenzioni per le tramvie ed i sussidi per le opere stradali di cui sopra saranno concessi a condizione che l'appalto dei lavori e la concessione d'esercizio siano fatti dal comune di Palermo a mezzo di pubblico concorso.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — PANTANO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2069 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno;
Udito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a trasformare al saggio del 3 per cento e con ammortamento in 50 anni i mutui già concessi in contanti al comune di Palermo, ed a consentire a favore di questo un nuovo mutuo al 3 per cento, estinguibile in 50 anni, per riscattare i debiti contratti dall'Amministrazione comunale con altri Istituti di credito.

La differenza tra il saggio d'interesse normale del 4 e quello del 3 sarà a carico dello Stato e sarà stanziata nel bilancio del Ministero del tesoro.

Perchè il Comune possa usufruire dell'intera riduzione dipendente dalla trasformazione di cui al presente articolo, rimarrà fermo per altri 50 anni il vincolo già costituito sulla sovrimposta provinciale in garanzia totale o parziale di alcuni dei mutui da unificare a termini dell'art. 193 (ultimo comma) della legge testo unico sulla Cassa depositi e prestiti approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n 453.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2098 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduti i decreti Luogotenenziali del 30 settembre 1915, n. 1492; del 31 ottobre 1915, n. 1575; dell'8 ottobre 1916, n. 1416; del 4 ottobre 1917, n. 1773, e del 6 ottobre 1918, n. 1641, per la proroga delle elezioni parziali dei Collegi di probiviri;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri e coi ministri dell'interno e di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per tutti i Collegi di probiviri istituiti nel Regno in conformità della legge 15 giugno 1893, n. 295, le elezioni che dovrebbero aver luogo la seconda domenica di novembre dell'anno corrente, sono rinviate alla seconda domenica di novembre dell'anno 1920 e i probiviri che hanno compiuto il quadriennio di carica rimangono in ufficio fino al 31 dicembre 1920.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 897 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti la legge 7 luglio 1866, n. 3036, ed il relativo regolamento 21 luglio stesso anno n. 3070;

Visti la legge 15 agosto 1867, n. 3848 ed il relativo regolamento 22 agosto stesso anno, n. 3852;

Vista la legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato P;

Visto l'art. 24 della legge 7 luglio 1868, n. 4490;

Visti gli articoli 1 e 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato N, e l'art. 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339;

Visti la legge 19 giugno 1873, n. 1402 ed il relativo regolamento 11 luglio stesso anno, n. 1461;

Visto il Reale decreto 17 febbraio 1870, n. 5519;

Vista la legge 29 giugno 1906, n. 262;

Visti i verbali delle prese di possesso operate per gli effetti della conversione dei beni immobili degli Enti morali ecclesiastici indicati nell'elenco annesso al presente decreto;

Viste le liquidazioni della rendita dovuta per la conversione dei beni immobili appresi dal Demanio agli Enti morali ecclesiastici suddetti;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per le finanze e per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Sentita la Commissione centrale di sindacato istituita dall'art. 8 della predetta legge 15 agosto 1867, n. 3848;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le rendite dovute per la conversione dei beni immobili degli Enti morali ecclesiastici indicati nell'elenco controfirmato dai ministri segretari di Stato per le finanze e per gli affari di grazia e giustizia e dei culti ed annesso al presente decreto sono accertate nelle somme esposte alle colonne 8, 9 e 10 dell'elenco stesso.

Art. 2.

In relazione all'articolo precedente, dalla rendita consolidato 5 0/0, inscritta in esecuzione del Reale decreto 17 febbraio 1870, n 5519, sul gran libro del Debito pubblico a favore del demanio dello Stato per gli Enti morali ecclesiastici assoggettati a conversione, ora convertita per effetto della legge 29 giugno 1906, n 262, al tre e settantacinque ed al tre e cinquanta per cento netto, sarà trasferita, con decorrenza dal 1° gennaio 1919, la complessiva rendita tre e cinquanta per cento netto di lire duecentoquaranta e centesimi sessantanove (L. 240,69) agli enti morali ecclesiastici indicati nell'elenco annesso al presente decreto ripartitamente per le somme loro assegnate nella colonna 10 dell'elenco medesimo.

Sono definitivamente accertate in lire tremilaseicentotrentotto e centesimi ottanta le rate di rendita maturate nel tempo decorso dalle rispettive prese di possesso dei beni immobili fino a tutto il 31 dicembre 1918, e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta in esecuzione del Reale decreto 17 febbraio 1870, n. 5519 nelle somme depurate dalla imposta di ricchezza mobile esposte nella colonna 24 dell'annesso elenco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1919

TOMASO DI SAVOIA.

FACTA — MEDA

ELENCO delle rendite da inscriversi sul Gran libro del debito pubblico per effetto della conversione dei beni immobili di enti morali ecclesiastici Legge 7 luglio 1866, n. 3036; 15 agosto 1867, n. 3848 e 24 giugno 1906, n. 262.

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico — COMUNE	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico — PROVINCIA	Nome e cognome dell'investito o rappresentante dell'Ente morale ecclesiastico	RENDITA ANNUA — Dovuta sino a tutto il giorno 8 settembre 1867 per effetto dell'art. 11 della legge 7 luglio 1866	RENDITA ANNUA — Corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	RENDITA ANNUA — Rendita 5 0/0 dovuta a termini del combinati art. 11 e 18 delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 a tutto dicembre 1906	RENDITA ANNUA — Rendita da inscriversi a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2 in consolidato 3.75 - 3.50 0/0 netto per effetto della legge 29 giugno 1906, n. 262 — al 3.75 0/0	RENDITA ANNUA — id. — al 3.50 0/0	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazioni da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	RATE ARRETRATE DI RENDITA DOVUTE — Dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 8 settembre 1867	RATE ARRETRATE — Dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	RATE ARRETRATE — Dal 1.o gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	RATE ARRETRATE — Dal 1.o gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1894	RATE ARRETRATE — Nal 1.o luglio 1894 oppure del giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1906	RATE ARRETRATE — Dal 1.o gennaio 1907 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1917 3,75 0/0 netto	RATE ARRETRATE — Dal 1.o gennaio 1912 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1918 3,50 0/0 netto	RATE ARRETRATE — TOTALE (Colonna 12 a 18)	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile — 3,80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	RITENUTA — 13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	RITENUTA — 20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 16	RITENUTA — TOTALE (Colonna 20 a 22)	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di R. M. e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita iscritta al Demanio con R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Chiesa parrocchiale di Sant'Eusebio pei legati Biglia e Borgatello in	Varengo	Alessandria	Legale rappresentante	149 79	»	149 79	112 34	104 85	Dal 1.o gennaio 1919	»	»	»	»	»	221 93	788 95	956 88	»	»	»	»	955 33
2	Cappella di Santa Maria degli Angeli e del Rosario in .	Pietradefusi	Avellino	Id.	2 12	»	2 12	1 59	1 48		»	»	»	4 78	26 50	7 96	16 36	49 59	»	[illegible]	5 60	5 93	43 66
3	Fabbriceria parrocchiale di San Nicolò in (1)	Cividate al Piano	Bergamo	Id.	128 94	»	128 94	-	50 25		»	»	»	»	»	»	294 10	294 10	»	»	»		294 10
	Totale per le fabbricerie ed altri enti soggetti ad eguale trattamento				280 85	»	280 35	115 98	136 59		»	»	»	4 78	26 50	229 88	1088 41	1299 17	»	[illegible]	5 30	5 93	1293 64

(1) Inscrizione suppletiva. Veggasi n. 21 dell'elenco annesso al R. decreto 25 ottobre 1871 n. 508, serie 2.

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico: COMUNE	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico: PROVINCIA	Nome e cognome dell'investito o rappresentante dell'Ente morale ecclesiastico	RENDITA ANNUA: Dovuta sino a tutto il giorno 9 settembre 1867 per effetto dell'art. 11 della legge 7 luglio 1866	RENDITA ANNUA: Corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	RENDITA ANNUA: Rendita 5 0/0 dovuta a termini dei combinati art. 11 e 18 delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 a tutto dicembre 1906	RENDITA ANNUA: Rendita da inscriversi a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2 in consolidato 3.75 - 3.50 0/0 netto per effetto della legge 29 giugno 1906, n. 262: al 3.75 0/0	RENDITA ANNUA: al 3.50 0/0	Decorrenza della rendita da iscriversi all'Ente morale mediante prelevazioni da quella iscritta al Demanio in esecuzione del R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	RATE ARRETRATE DI RENDITA DOVUTE: Dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	Dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	Dal 1.o gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	Dal 1.o gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1894	Dal 1 o luglio 1894 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1906	Dal 1.o gennaio 1907 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1917 3,75 0/0 netto	Dal 1.o gennaio 1912 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1918 3,50 0/0 netto	TOTALE (Colonna 12 a 18)	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile: 8.80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	20 0/0 sulla rata di rendita esposta sulla colonna 16	TOTALE (Colonna 20 a 22)	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di R. M. e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita iscritta al Demanio con R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
4	Capitolo cattedrale di	Comacchio	Ferrara	Legale rappresentante	63 —	»	63 —	47 25	44 10	1.o gennaio 1919.	»	»	»	1006 78	787 50	236 25	308 70	2339 23	»	132 89	157 50	290 39	2048 84
Totale per gli enti diversi dalle fabbricerie					63 —	»	63 —	47 25	44 10		»	»	»	1006 78	787 50	236 25	308 70	2339 23	»	132 89	157 50	290 39	2048 84

RIEPILOGO

	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Fabbricerie ed altri enti morali soggetti ad eguale trattamento	280 85	»	280 85	113 93	196 59	»	»	»	4 78	26 50	229 88	1038 41	1299 57	»	63	5 30	5 93	1293 64
Enti morali diversi dalle fabbricerie	63 —	»	63 —	47 25	44 10	»	»	»	1006 78	787 50	236 25	308 70	2339 23	»	132 89	157 50	290 39	2048 84
Totale generale . . .	343 85	»	343 85	161 18	240 69	»	»	»	1011 56	814 —	466 13	1347 11	3638 80	»	133 52	162 80	296 32	3342 48

Rendita tre e cinquanta per cento netto da trasferirsi in capo agli enti morali con decorrenza dal 1° gennaio 1919, lire duecentoquaranta e cent. sessantanove L. 240,69.

Rate di rendita maturate al 1° gennaio 1919, lire tremilaseicentotrentotto e centesimi ottanta . . . . . . L. 3638 80

Ritenuta per imposta di ricchezza mobile del 13,20 % sulle rate maturate dal 1° gennaio 1871 a tutto giugno 1894 di cui nella colonna 15 lire centotrentatre e centesimi cinquantadue . . . . L. 133 52

Ritenuta per imposta di ricchezza mobile del 20 % sulle rate maturate dal 1° luglio 1894 a tutto dicembre 1906 di cui nella colonna 16 lire centosessantadue e centesimi ottanta . . . . » 162 80 } 296 32

Rate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi sulla rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519, lire tremilatrecentoquarantadue e centesimi quarantotto . . . . L. 3342 48

Roma, 15 maggio 1919.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro segretario di Stato per le finanze: MEDA.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti: FACTA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 2019. **Regio Decreto 2 ottobre 1919, col quale sulla proposta del ministro della guerra l'offerta di L. 1500, fatta per L. 1000 dalla sede territoriale di Catania dell'Ufficio doni e propaganda, e per L. 500 dalla signora Elisa Matarelli, in favore del 4° reggimento fanteria, viene eretta in Ente morale, e ne è approvato lo statuto organico relativo.**

N. 2082. **Regio decreto 7 agosto 1919, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze vengono assegnato a vari Comuni le quote governative di concorso per gli anni 1917 e 1918 per l'integrazione dei bilanci per la diminuzione di entrata, dipendente dalla riduzione dei canoni, concessa ai rispettivi appaltatori del dazio consumo in applicazione dei decreti Luogotenenziali 26 novembre 1916, n. 1599, 4 febbraio 1917, n. 186 e 17 novembre 1918, n. 1751.**

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 4 settembre 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Catanzaro.

SIRE!

Il Consiglio comunale di Catanzaro ha di recente rassegnato in massa le dimissioni, sicchè la gestione della civica azienda dovette essere provvisoriamente affidata ad un commissario prefettizio.

Non potendosi pel divieto fatto dal decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757, procedere a breve scadenza alla ricostituzione della normale rappresentanza ed occorrendo, d'altro canto, dare all'amministratore straordinario poteri sufficienti per porlo in grado di provvedere alla sistemazione di molteplici e gravi quistioni amministrative e finanziarie, si rende indispensabile come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato in adunanza del 23 agosto - far luogo al formale scioglimento del Consiglio per convertire in Regio il commissario prefettizio.

Al che provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Catanzaro è sciolto.

Art. 2.

Il signor comm. dott. Giuseppe Palliccia è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

I MINISTRI
DEL TESORO E DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Visto l'art. 4 del decreto-legge n. 1653, in data 2 settembre 1919, che dà loro facoltà di stabilire le epoche dell'applicazione graduale, nelle diverse Provincie del Regno, del nuovo modo di pagamento delle pensioni e degli altri assegni vitalizi;

Visto il decreto Ministeriale n. 156078, in data 24 ottobre 1919, col quale sono dettate le norme per l'esecuzione del decreto-legge suindicato;

DECRETANO:

A cominciare dalle scadenze di pensioni ed assegni vitalizi che si verificheranno nel mese di gennaio 1920, è applicabile nella provincia di Roma il decreto-legge n. 1653, in data 2 settembre 1919, e il decreto Ministeriale n. 156078, in data 24 ottobre 1919, riguardante il nuovo modo di pagamento delle pensioni e degli altri assegni vitalizi.

Roma, 12 novembre 1919.

Il ministro del tesoro: SCHANZER.
Il ministro delle poste e dei telegrafi: CHIMIENTI.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI ALIMENTARI

Visto il proprio decreto 6 agosto 1919, nell'intento di limitare la vendita dei quantitativi di uova conservate;

NOTIFICA:

Entro la seconda quindicina del corrente mese, il quantitativo di uova conservate che ciascuna ditta detentrice di esse potrà porre in vendita, non dovrà superare il 20 od il 25 per cento delle quantità totali di uova possedute e denunziate a norma del decreto suindicato, a seconda che rispettivamente si tratti di uova conservate sotto calce od in frigoriferi.

E pertanto le percentuali complessive di vendita concesse sino al 30 corrente - tenuto conto delle quote già disposte con precedenti notifiche - risultano nella misura massima del 70 per cento per le uova conservate in calce; e dell'80 per cento per quelle conservate in frigoriferi.

15 novembre 1919.

Il sottosegretario di Stato: MURIALDI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 19 novembre 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 °/₀ netto (1906) . .	85.60	—
3.50 °/₀ netto (1902) . .	—	—
3 °/₀ lordo	—	—
5 °/₀ netto	91.31	—

Corso medio dei cambi.

del giorno 19 novembre 1919 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 129,31 — Londra 50,14 — Svizzera 223,37 — New York 12,41 — Oro 193,79.

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Elice, in provincia di Teramo, è stato con decreto del 13 corrente, esteso a detto Comune il divieto di esportazione di talune materie indicate ai nn. 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 30). **1ª Pubblicazione**.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate o vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0/0	330797	73 50	Borelli Amalia di Carlo, nubile, dom. in Casale Monferrato (Alessandria); con usufrutto vitalizio a *Nani* Maria fu Pietro, nubile, dom. a Casale Monferrato (Alessandria)	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a *Nano* Maria fu Pietro, nubile, ecc., come contro.
»	536501	665 —	Calabrese-Genè Giovanni di *Salvatore*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Palermo; con usufrutto a Calabrese *Salvatore* fu Salvatore, dom. a Palermo	Calabrese-Genè Giovanni di *Sebastiano Salvatore Onofrio*, minore, ecc., come contro; con usufrutto a Calabrese *Sebastiano Salvatore Onofrio* fu Salvatore, domiciliato a Palermo.
»	536503	605 —	Calabrese-Genè Pietro di *Salvatore*, minore, ecc., come la precedente; con usufrutto come la precedente	Calabrese-Genè Pietro di *Sebastiano Salvatore Onofrio*, minore, ecc., come la precedente; con usufrutto come la precedente

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 15 novembre 1919

Il direttore generale: GARBAZZI.

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 5 delle opere riservate pei diritti d'autore con speciali dichiarazioni a sensi dell'art. 14 del testo unico delle leggi 25 giugno 1865, n. 2337, 10 agosto 1875, n. 2652 e 18 maggio 1882, n. 756, approvato con R. decreto 12 settembre 1882, n. 1012 (serie 3ª), registrate durante la 1ª quindicina del mese di marzo 1919.

N. d'iscrizione nel reg. speciale	Num. d'iscrizione nel registro generale	NOME DELL'AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I - Opere drammatico-musicali (comprese le riduzioni complete)		
17884	70643	Artioli Enzo A. G.	« Vittoria d'amore ». Opera comica in tre atti su libretto di Romeo Petrone. — Partitura originale delle voci e degli istrumenti	Artioli Enzo A. G.	**Inedita. — Mai rappresentata.**
			II - Opere drammatiche (compresi i libretti d'opera)		
17883	70642	Petrone Romeo	« Vittoria d'amore ». Commedia in tre atti (musica di Enzo A. G. Artioli). — Libretto	Petrone Romeo	Inedita. — Mai rappresentata.
			III - Composizioni musicali diverse (comprese le parziali riduzioni, trascrizioni, ecc. di opere drammatico-musicali)		
17885	70666	Stanlutico Inigo	« La lancetta ». Canzonetta per teatro e varietà, su versi di Giuseppe Orlando Beninati per canto e pianoforte	Orlando-Beninati Giuseppe	Inedita. — Non mai eseguita in pubblico.

Per il Direttore: G. GIULIOZZI.

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 14 delle opere riservate pei diritti d'autore con speciali dichiarazioni a sensi dell'art. 14 del testo unico delle leggi 25 giugno 1865, n. 2337, 10 agosto 1875, n. 2652 e 18 maggio 1882, n. 756, approvato con R. decreto 19 settembre 1882, n. 1012 (serie 3ª), registrate durante la 2ª quindicina del mese di luglio 1919.

N. d'iscrizione nel reg. speciale	Num. d'iscrizione nel registro generale	NOME DELL'AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I - Opere drammatico-musicali (comprese le riduzioni complete)		
17975	71172	Bonfioli Ettore	« Notte bianca ». Operetta in tre atti, su libretto di Achille Zecchini. — Partitura per canto e pianoforte	Bonfioli Ettore	Inedita. — Mai rappresentata.
17973	71157	Kennedy Laurie Carlo	« Cooperativa d'amore ». Operetta in tre atti. — Partitura per pianoforte su libretto di Almerico Ribera	Kennedy Laurie Carlo	Id. — Id.
17969	71153	Lualdi Adriano	« Le nozze di Haura ». Scene liriche in un atto di Luigi Orsini. — Riduzione completa per canto e pianoforte dello stesso Lualdi. — Testo italiano con versione tedesca di A. Szirák. (N. di cat. 115014)	Ricordi G. e C. (Ditta ed. mus.)	Stabilimento grafico de la Société Anonyme des éditions Ricordi. Parigi, 13 giugno 1914. — Mai rappresentata.
17976	71199	Sauve Antonio	« Figure di quadriglia ». Commedia buffa musicale in tre atti e quattro quadri su libretto di Renato Manganella — Atto II modificato	Sauve Antonio	Inedita. — Rappr. l'opera intiera nella 1ª forma al teatro *Chiarella* in Torino nel settembre 1918 — Mai rappresentata nella nuova forma.
			II - Opere drammatiche (compresi i libretti d'opera)		
17974	71169	Andreiev Leonida — (Volcov Giovanni e Calatroni Edison)	« Il pensiero di Leonida Andreiev » Dramma in quattro atti, versione italiana di Giov. Volcov ed Edison Calatroni	Volcov Giovanni e Calatroni Edison	Inedito. — Mai rappresentato in italiano.
17972	71156	Ribera Almerico	« Cooperativa d'amore ». Operetta in tre atti per la musica di Kennedy Laurie Carlo. — Libretto	Kennedy Laurie Carlo	Inedito. — L'operetta non è stata ancora rappresentata.
			III - Composizioni musicali diverse (comprese le parziali riduzioni, trascrizioni, ecc. di opere drammatico-musicali)		
17971	71155	Codivilla Filippo	« Sonata » per oboe e pianoforte. (N. di cat. 109)	Pizzi e C. (Ditta ed. mus.)	Stamperia mus. Comellini Alfredo. Bologna, 31 gennaio 1919. — Mai eseguito in pubblico.
17958	71151	Pratella Francesco Balilla	« La guerra ». Tre danze per orchestra, op. 32. — Riduzione per pianoforte dello stesso Pratella: N. 1 « L'aspettazione »; N. 2 « La battaglia »: N. 3 « La vittoria ». (N. di cat. 114)	La stessa	Stamperia musicale C. Venturi, Bologna, 11 novembre 1918.
17970	71154	Lo stesso	« Trio » per pianoforte, violino e violoncello. (N. di cat. 116)	La stessa	La stessa, 1° febbraio 1919.
			IV - Opere cinematografiche (Films)		
17965	71146	Jupiter Film, in Torino — Boysgobey F.	« Il delitto dell'opera ». Op. cinematografica in due serie su tema di F. Boysgobey. — Depositata la 1ª serie « Il palco insanguinato » su pellicola dichiarata lunga metri 1722. — Presentati, pel visto, 200 fotogrammi col sunto inedito dell'azione	Marzetto Ettore (Ditta)	Inedita. — Mai proiettata.
17966	71147	La stessa — Lo stesso	« Il delitto dell'opera ». Op. ut supra. — Depositata la 2ª serie « La pelliccia dell'impiccato » su pellicola dichiarata lunga m. 1280. — Presentati, pel visto, 124 ut supra	La stessa	Id. — Id.

N. d'iscrizione nel reg. speciale	Num. d'iscrizione nel registro generale	NOME DELL'AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			V - Opere coreografiche e mimiche (con o senza musica)		
17967	71148	Sala Giovanni Maria	« La goliardica ». Azione coreografica in sei parti. — Librette	Società italiana degli autori in Milano	Inedito. — Mai rappresentato.
17964	71145	Signorini Palosi Dante	« La mummia ». Mimodramma in 4 parti (70 quadri)	Signorini Palosi Dante	Id. — Id.

Roma, 30 settembre 1919. *Per il Direttore*: G. GIULIOZZI.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA ITALIANA

Il genetliaco, oggi ricorrente, di S. M. la Regina Margherita fu un'altra manifestazione di devota reverenza verso l'Augusta Signora. Tutti gli edifizii pubblici e gran numero di abitazioni private vennero imbandierati.

A Sua Maestà inviarono telegrammi di felicitazione e d'augurio il sindaco di Roma, la Camera di commercio romana e numerose Associazioni. Anche da tutte le città e borgate di Provincia pervennero alla Reggia fervidi saluti augurali.

Il sindaco di Roma ha inviato il seguente telegramma:

« Contessa Pes, dama d'onore di S. M. la Regina Madre per la Maestà Sua. — Bordighera,

« In questo giorno in cui l'Italia specialmente ricorda con devozione ed affetto la Maestà Vostra, giungano a Vostra Maestà gli auguri più sentiti di Roma che nella Vostra Augusta Persona ammira delle donne Sabaude le più nobili e squisite virtù

« Il sindaco *Apolloni* ».

Ecco il telegramma della Camera di commercio:

« A S. E. la dama di Corte di S. M. la Regina Madre » Roma.

« All'Augusta Maestà Vostra giungano graditi sentimenti inalterabile devozione, che odierna fausta ricorrenza invia mio mezzo classe commerciale industriale romana.

Presidente Camera commercio Roma: *Scaramella-Manetti* ».

S. A. R. il duca d'Aosta è partito l'altra sera da Roma per Padova.

S. A. R. il Principe di Udine, di ritorno da un viaggio nel Mar Nero, è giunto ieri a Brindisi sul piroscafo *Paljky* del Lloyd Triestino, ed è ripartito oggi stesso per Napoli.

Necrologio. — Ieri, a Napoli, è morto l'avv. Olindo Amore, ex-deputato al Parlamento nazionale. Nato nel 1853 a Roccamonfina, in prov. di Caserta, si dedicò giovanissimo all'avvocatura dopo un brillante corso di studi all'ateneo napoletano e fu nella curia della grande città, valente civilista. L'operoso, molteplice ingegno dedicò anche al giornalismo militando nel *Piccolo* sotto la irezione dell'illustre Rocco De Zerbi.

Nella 17ª e 18ª legislatura rappresentò il 2° collegio di Caserta, e nella 20ª quello di Teano.

Lasciata la vita politica si dedicò interamente alla forense, nella quale, come in tutti gli altri rami della vita civile nella grande metropoli, lascia largo rimpianto.

TELEGRAMMI " STEFANI ,,

PRAGA, 18. — I Governi italiano e ceko-slovacco hanno stipulato una convenzione in base alla quale la linea ferroviaria che passa per la Baviera, Kufstein e il Brennero deve essere utilizzata ugualmente come linea di transito.

ROSTOW SUL DON, 18. — Circa ventimila armati galiziani hanno sfondato l'ala sinistra dell'esercito di Potliura. Le truppe di Volf Krans Mikitka sono passate al generale Denikin alle seguenti condizioni:

1. Sostituzione degli ufficiali galiziani con ufficiali russi.

2. Trasferimento delle truppe in altro settore della fronte dell'esercito dei volontari, nella regione di Virritzs Kazatine.

WASHINGTON, 19. — Si assicura che come risultato della conferenza tra i senatori Lodge e Hitchock verrà sottoposta assai prossimamente al voto del Senato una proposta di ratificare il trattato di pace senza riserve.

Se l'approvazione di tale proposta sarà possibile si suggerirà probabilmente di introdurre modificazioni transazionali nel testo delle riserve.

Nel frattempo la decisione relativa ai possibili compromessi è stata rinviata.

WASHINGTON, 19. — Il Senato ha approvato con 54 voti contro 35 una nuova riserva al trattato di pace, con la quale la partecipazione degli Stati Uniti alla Conferenza internazionale del lavoro non avrà luogo se non con l'autorizzazione del Congresso.

WASHINGTON, 19. — Le dichiarazioni fatte dal senatore Lodge lasciano prevedere che il Senato non accetterà la domanda del presidente Wilson su ciò che concerne il trattato di pace.

BRUXELLES, 19. — La nuova Camera dei deputati risulta così composta:

Cattolici 73; socialisti 70; liberali 34; altri gruppi 9.

I cattolici perdono 26 seggi; i liberali 11. I socialisti guadagnano 30 seggi.

BERNA, 19. — Il Consiglio nazionale ha approvato in votazione definitiva con 128 voti contro 43 il progetto della Società delle nazioni e l'entrata della Svizzera nella Società stessa.

La decisione deve essere ancora sottoposta alla votazione popolare.

NEW YORK, 19. — Il Parlamento columbiano ha approvato un progetto di legge che autorizza il governo a far parte della Lega delle nazioni.

WASHINGTON, 19. — Il Senato ha respinto la mozione in favore della ratifica del trattato di pace, quale era stata emendata in seguito alle riserve presentate dal senatore Logde.

La proposta Lodge è stata respinta con 55 voti contro 39.

La maggioranza comprende 42 senatori democratici e 13 repubblicani. Secondo la regola una mozione deve essere approvata o respinta da due terzi dei voti. Siccome la mozione Lodge non è stata respinta dai due terzi regolamentari, il senatore Reed ha presentata un'altra proposta tendente a riprendere in considerazione la mozione Lodge.

La nuova proposta è stata approvata con 62 voti contro 3.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.